

Il Regolamento sul ripristino della natura

Luisa Samarelli
Vice Capo Unità
DG Ambiente
Commissione Europea

European Union



Contesto internazionale 1/2

- L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione sulla diversità biologica.
- Il quadro globale in materia biodiversità, adottato a dicembre 2022 stabilisce obiettivi operativi globali per un'azione urgente nel decennio fino al 2030, tra cui:
 - entro il 2030, almeno il 30 % delle zone degli ecosistemi terrestri, idrici interni, marini e costieri degradati sia oggetto di un ripristino efficace, al fine di rafforzare la biodiversità e migliorare le funzioni e i servizi ecosistemici, l'integrità ecologica e la connettività
 - ripristinare, mantenere e migliorare il contributo della natura alle persone, comprese le funzioni e i servizi ecosistemici, quali la regolazione dell'aria, dell'acqua e del clima, la salute del suolo, l'impollinazione e la riduzione del rischio di malattie, nonché la protezione dai rischi e dalle catastrofi naturali, attraverso soluzioni basate sulla natura e/o approcci ecosistemici a beneficio di tutte le persone e della natura



Contesto internazionale 2/2

- Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi 14.2, 15.1, 15.2 e 15.3, fanno riferimento alla necessità di garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi
- Nella risoluzione del 1º marzo 2019, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il periodo 2021–2030 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi



Dati disponibili sulla biodiversità in UE

- La relazione 2020 sullo stato della natura ha rilevato che l'Unione non è ancora riuscita ad arginare il calo degli habitat e delle specie protetti ai sensi delle direttive habitat e uccelli.
- Questo calo è dovuto principalmente all'abbandono dell'agricoltura estensiva, all'intensificazione delle pratiche di gestione agricola, alla modifica dei regimi idrologici, all'urbanizzazione e all'inquinamento, nonché alle attività forestali non sostenibili e allo sfruttamento delle specie. Inoltre, le specie esotiche invasive e i cambiamenti climatici rappresentano minacce importanti e crescenti per la fauna e la flora autoctone dell'Unione.



Cosa ci stiamo perdendo...

- Gli ecosistemi ricchi di biodiversità come le zone umide, le acque dolci, le foreste e gli ecosistemi agricoli, scarsamente vegetati, marini, costieri e urbani forniscono, se **in buono stato**, una serie di servizi ecosistemici essenziali e i benefici del ripristino del buono stato degli ecosistemi degradati in tutte le zone terrestri e marine superano di gran lunga i costi.
- La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica → Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) afferma che il ripristino degli ecosistemi sarà **fondamentale per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e anche per ridurre i rischi per la sicurezza alimentare**



Il processo legislativo

- 22 Giugno 2022 – proposta della Commissione Europea per un Regolamento sul ripristino della natura

- 20 Giugno 2023 – Council's general approach
- 12 Luglio 2023 – emendamenti del PE

- 19 Luglio 2023 – primo trilogio
- 5 Ottobre 2023 – secondo trilogue
- 9 Novembre 2023 – terzo trilogio: accord politico

Next:

- Adozione formale: Giugno 2024
- Pubblicazione nella GO: 29/7
- Entrata in vigore: 18/8



Obiettivi generali del Regolamento

Contribuire a:

- al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
- al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
- a una maggiore sicurezza alimentare;
- all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.

Stabilire un quadro in cui gli SM attuano misure di ripristino per coprire le seguenti superfici (in maniera congiunta):

- entro il 2030 → almeno il **20%** delle zone terrestri e marine della UE
- entro il 2050 → tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino



Definizione di « ripristino »

- ripristino: « (**restoration**): «**processo** volto ad aiutare, attivamente o passivamente, il ripristino (**recovery**) di un ecosistema al fine di migliorarne la struttura e le funzioni, con lo scopo di conservare o rafforzare la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, migliorando una superficie di un tipo di habitat fino a portarla a un buono stato, ristabilendo la superficie di riferimento favorevole e migliorando l'habitat di una specie fino a portarlo a una qualità e quantità sufficienti conformemente all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, nonché conseguendo gli obiettivi e adempiendo gli obblighi di cui agli articoli da 8 a 12, e anche raggiungendo livelli soddisfacenti per gli indicatori di cui agli articoli da 8 a 12»



Art. 4 & 5 – basati sulle direttive natura 1/3

1) Tipi di habitat in Allegato I + Habitat di specie (Allegati DH + uccelli + alcune specie marine in Allegato III)

2) Obiettivi

1) Migliorare la qualità degli habitat (struttura e funzioni)

2) Aumentare la superficie occupata dagli habitat (superficie di riferimento favorevole)

3) Target quantitativi per l'attuazione di misure

✓ Tipi di habitat in Allegati I e II

✓ Misure per migliorare la qualità su almeno 30% della superficie non in buono stato entro il 2030, 60% entro il 2040, 90% entro il 2050 (*habitat marini: < % per gruppo 7*);

✓ Misure per ristabilire i tipi di habitat su almeno il 30% della superficie necessaria a raggiungere SRF entro il 2030, 60% entro il 2040, 100% entro il 2050) (*habitat marini: solo per i gruppi 1-6*);

✓ Habitats di specie (no ddl)

✓ Migliorare qualità e quantità, migliorare connettività

3) Risultati attesi (no ddl)

✓ 90 % dell'area occupata dagli habitat in Allegato I e II in buono stato + superficie di riferimento favorevole (SRF)

✓ qualità e una quantità sufficienti per gli habitat di specie



Art. 4 & 5 – basati sulle direttive natura 2/3

- Migliorare le conoscenze
 - Entro 2030 deve essere conosciuto lo stato dei tipi di habitat di almeno
 - il 90 % della superficie occupata da tutti gli habitat in allegato I
 - 50% della superficie marina occupata dai gruppi di habitat 1-6 in allegato II
 - Entro il 2040 deve essere conosciuto lo stato di dei tipi di habitat di
 - tutte le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato I
 - tutte le zone dei tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all'allegato II
 - almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi di habitat elencati all'allegato II
 - Entro il 2050 deve essere conosciuto lo stato per tutte le zone dei tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi elencati all'allegato II



Art. 4 & 5 – basati sulle direttive natura 3/3

- Proteggere gli investimenti
 - zone soggette a misure di ripristino devono registrare un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat in allegato I e II e della qualità degli habitat di specie + SM devono prendere misure per evitare deterioramento rilevante una volta raggiunti obiettivi in queste zone (buono stato / qualità sufficiente)
 - SM si adoperano per mettere in atto le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato I e II che sono in buono stato o sono necessari per conseguire gli obiettivi di ripristino
- Deroghe
 - casi di forza Maggiore; trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile



| Ripristino degli ecosistemi urbani (Art. 8)

- **Entro il 31 dicembre 2030** gli Stati membri provvedono affinché non si registri **alcuna perdita netta** della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani
 - Possibile esclusione delle zone di ecosistemi urbani in cui la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani supera il 45 % e la quota di copertura della volta arborea urbana supera il 10 %
- **Dopo il 2030:** gli Stati membri conseguono
 - una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani nelle zone di ecosistemi urbani, misurata ogni sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2031, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente
 - una tendenza all'aumento della copertura della volta arborea urbana in ogni zona di ecosistemi urbani, misurata ogni sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2031 fino al raggiungimento del livello soddisfacente



Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali (Art. 9)



- Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali e, tenendo conto delle funzioni socio-economiche delle barriere artificiali, individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento
 - degli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4 per habitat dipendenti dalla connettività dei fiumi (e.g. pianure alluvionali)
 - dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030



Ripristino delle popolazioni di impollinatori (Art. 10)

Gli Stati Membri

- migliorano la diversità degli impollinatori e invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030
- conseguono successivamente una tendenza all'aumento di queste popolazioni, misurata almeno ogni sei anni a decorrere dal 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti



| Ripristino degli ecosistemi agricoli (Art. 11)



Gli Stati membri

- mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli
- mettono in atto misure volte a conseguire una tendenza all'aumento a livello nazionale per almeno **due** dei tre indicatori (fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti):
 - indice delle farfalle comuni
 - stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati
 - percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.
- mettono in atto misure di ripristino volte a far sì che l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo a livello nazionale indicizzato a 100 nel 2025 raggiunga: 110 entro il 2030, 120 entro il 2040 e 130 entro il 2050 (per i paesi con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più depauperate, tra cui l'Italia)
- mettono in atto misure volte a ripristinare i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate su almeno il 30 % di tali superfici entro il 2030, 40% entro il 2040 e il 50% entro il 2050.



| Ripristino degli ecosistemi forestali (Art. 12)

Gli Stati membri

- mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali

- mettono in atto misure volte a conseguire una tendenza all'aumento a livello nazionale per almeno **6** dei 7 indicatori (fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti):

- legno morto in piedi;
- legno morto a terra;
- percentuale di foreste disetanee;
- connettività forestale;
- stock di carbonio organico;
- percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone;
- diversità delle specie arboree

Deroghe possibili, e.g. per casi di forza maggiore



Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi (Art. 13)

- In sede di individuazione e attuazione delle misure di ripristino per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 4 e agli articoli da 8 a 12, gli Stati membri mirano a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell'Unione ...
- ... nel pieno rispetto dei principi ecologici, anche garantendo la diversità delle specie e la diversità in termini di struttura di età, dando priorità alle specie arboree autoctone...



Piani nazionali di ripristino

Preparazione:

- SM effettuano il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie ... tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti
- SM quantificano la superficie che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino
- individuano le sinergie con la mitigazione/adattamento cambiamenti climatici, la neutralità in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi e stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino
- individuano strategie con misure già programmate o in atto ai sensi di altra legislazione (e.g. misure di conservazione per i siti Natura 2000; programmi di misure e nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE; ecc.)
- possono tenere conto della diversità delle situazioni in regioni diverse connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche regionali e locali e alla densità della popolazione
- si adoperano affinché la preparazione del piano di ripristino sia aperta, trasparente, inclusiva ed efficace e che al pubblico, compresi tutti i pertinenti portatori di interessi, siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione del piano



Piani nazionali di ripristino

Contenuto

- Il piano nazionale di ripristino copre il periodo fino al 2050 ma può essere limitato a una panoramica strategica
 - per quanto riguarda il periodo dal 1° luglio 2032 e fino al riesame entro il 30 giugno 2042
 - per quanto riguarda il periodo dal 1° luglio 2042 e fino alla revisione entro il 30 giugno 2042
- la quantificazione delle zone da ripristinare per raggiungere gli obiettivi
- una descrizione delle misure di ripristino previste o attuate
- il calendario per l'attuazione delle misure
- un'indicazione delle disposizioni atte a garantire gli effetti continui, a lungo termine e duraturi delle misure di ripristino
- stima delle esigenze di finanziamento



Tempistica

DATA DI ENTRATA IN VIGORE = EIV

EIV+3 mesi	<i>Atto di esecuzione sul formato tipo per i piani di ripristino</i>
EIV+24 mesi	progetto di piano nazionale di ripristino
EIV+30 mesi	Valutazione della Commissione dei progetti di piano
EIV+36 mesi	Pubblicazione dei piani di ripristino da parte degli SM
<i>Luglio 2032</i>	<i>Revisione dei piani</i>



Monitoraggio e comunicazione

- Monitoraggio
 - Estensione e stato di conservazione degli habitat
 - Indicatori per ecosistemi urbani, agricoli e forestali, impollinatori
- Comunicazione
 - Entro il 30 giugno 2028 e successivamente almeno ogni tre anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i seguenti dati alla Commissione...: a) le zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12...
 - Entro il 30 giugno 2031, per il periodo fino al 2030, e successivamente almeno ogni sei anni...i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino...



| Finanziamenti



- I finanziamenti necessari per attuare il regolamento: da 6 a 8 miliardi di euro all'anno
- Il bilancio dell'UE (QFP 2021-2027) ha un obiettivo in materia di biodiversità:
 - Il 7,5% del bilancio dell'UE sarà dedicato alla biodiversità nel 2024
 - 10% per il 2026 e il 2027
- Bilancio dell'UE (quadro finanziario pluriennale 2021-2027): più di 100 miliardi di euro disponibili per la biodiversità, compreso il ripristino, vale a dire più di 14 miliardi di euro all'anno (29 miliardi di euro all'anno se sommati ai finanziamenti provenienti dai bilanci nazionali degli Stati membri e alla finanza privata)

- Fondi **disponibili** nell'ambito del QFP 2021-2027:
 - Programma LIFE
 - Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)
 - il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
 - il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),
 - il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
 - il Fondo di coesione
 - il Fondo per una transizione giusta
 - programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa
 - dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241
 - del Parlamento europeo e del Consiglio
 - ecc



Finanziamento

- Per garantire l'attuazione del regolamento sono essenziali investimenti pubblici e privati adeguati.
- entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e in consultazione con gli Stati membri, la Commissione presenterà una relazione contenente
 - una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'Unione
 - una valutazione delle esigenze di finanziamento
 - un'analisi volta a individuare eventuali carenze di finanziamento
 - se del caso, proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle carenze individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.



| Grazie per l'attenzione!

